




FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation



Il recepimento della nuova direttiva rifiuti

***(D.lgvo 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della direttiva
2008/98/CE)***

*Roma, 23 marzo 2011
Hotel dei Congressi – Sala dei Congressi
(Viale Shakespeare n. 29)*

**Raccolta, stoccaggio
(deposito preliminare e messa in riserva)
e deposito temporaneo**

Avv. Sonia D'Angiulli

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Ricognizione alla luce della direttiva 98/2008/CE e del suo atto di recepimento (D.lgs n. 205/2010) delle varie forme di “deposito” di rifiuti:

- *Fase produzione*
- *Fase raccolta*
- *Fase trattamento*

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Conosciamo sin dal D.lgs 22/97 :

- ***Deposito temporaneo***
- ***Stoccaggio*** (messa in riserva – R13; deposito preliminare – D15)

Più di recente:

- ***centro di raccolta*** (d.m. 8 aprile 2009 mod. d.m. 13.05.09; Delibera Albo n. 2/09)
- ***Circuito organizzato di raccolta*** (art. 9 d.m. 9 luglio 2010; art. 183, lett. *pp* D.lgs n. 152/06)

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

In specie...

con l'introduzione del “**deposito temporaneo**” definito “*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti...” (prima art. 6, lett. m)*

D.lgs 22/97; poi art. 183, lett. m, Dlgs 152/06; ora art. 183, lett. bb, D.lgs 152/06 come novellato dal D.lgs 205/10)

- *Si approfondiscono le indicazioni comunitarie (direttiva 75/442/CE – allegati IIA, punto D15 – e IIB, punto R13), introducendo specifiche condizioni per garantire l'esonero autorizzatorio*
- *l'istituto passa il vaglio della Corte di Giustizia sia sotto il profilo della esclusione dalla fase di “gestione” sia della conformità ai principi di precauzione ed azione preventiva, per le introdotte “condizioni” (sentenza Lirussi-Bizzarro 5 ottobre 1999; sentenza Antonelli 11 dicembre 2008)*

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Non vi è **sanzione** specifica per il deposito temporaneo ma ...

- **La giurisprudenza**, costante ed uniforme, ha ricondotto diverse modalità di **deposito temporaneo “irregolare”** alle specifiche sanzioni in tema di gestione illecita di rifiuti, configurandolo, a seconda dei casi:
 - a) come **stoccaggio abusivo**: se non rispettate le condizioni del deposito temp. nel luogo di produzione dei rifiuti (sanzione art. 256, comma 1)
 - b) come **dep. incontrollato o abbandono di rifiuti**: se il deposito in luogo diverso da quello di produzione (sanzione art. 256, comma 2);
 - c) come **discarica abusiva**: in caso di abbandono prolungato e degradazione stato dei luoghi o superamento del limite annuale (ex art. 2, D.lgs n. 36/03) – (sanzione art. 256, comma 3)

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Cassazione pen., sentenza 23 aprile 2010, n. 15680

ha riconosciuto la conformità della disciplina sul deposito temporaneo alle disposizioni della nuova **Direttiva rifiuti 98/2008/CE**, assumendo che:

*“si è introdotta, **per la prima volta**, la **nozione di deposito temporaneo** essendosi precisato al **quindicesimo** “**considerando**” che:*

*<<occorre operare una distinzione tra il **deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta**, la raccolta dei rifiuti e il deposito dei rifiuti in attesa di trattamento. **Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante la loro attività non dovrebbero essere, considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della***

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Ma è proprio così chiara la direttiva 98/2008/CE sulla definizione di deposito temporaneo ?

Allegato I (operazioni di smaltimento), punto D15:

- “Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il **deposito temporaneo**, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (***)

- (***) Il **deposito temporaneo** è il deposito preliminare a norma dell’art. 3, punto 10

Allegato II (operazioni di recupero), punto R13: analoga disposizione sul dep. temporaneo e nota (****)

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

L'art. 3, punto 10 della direttiva, definisce la raccolta:

“ <<**raccolta**>> il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il **deposito preliminare ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento**”

Perché allora gli Allegati riportano la definizione nel deposito temporaneo in relazione al deposito in fase di raccolta ?

Vi è un chiarimento nei 15° e 16° Considerando ?

15° *E' necessario operare una distinzione tra il*

- **deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta**
- **la raccolta di rifiuti e**
- **il deposito di rifiuti in attesa del trattamento.**

Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta

16° *Nell'ambito della **definizione di raccolta**, il **deposito preliminare** di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati **per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento** (..)*

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

La direttiva in realtà, a livello definitorio, crea un qualche imbarazzo

Deposito rifiuti nel luogo di produzione:

- a) negli Allegati è **deposito temporaneo**;
- b) nei Considerando è **deposito preliminare**;

Deposito rifiuti in fase di raccolta:

- a) negli Allegati è **deposito temporaneo**;
- b) nei Considerando e nell'art. 3, punto 10 è **deposito preliminare**

Qual è la ratio delle note agli Allegati della direttiva ?

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo nel D.lgs 205/2010

- ... *imbarazzo* superato nel D.lgs 205/2010, in quanto è stato eliminato negli Allegati il testo delle note (***)/(****), permanendo un refuso
- Vengono confermate ed in parte ridisciplinate le **varie forme di deposito** già note nella normativa di settore, risultando conformi al dettato comunitario anche in ordine ai regimi autorizzatori, in specie:
 - Nuova definizione di ***raccolta***: “*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il **deposito**, ivi compresa la gestione dei **centri di raccolta** di cui alla lettera ‘mm’, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*”(art. 183, lett. o);
 - ***Sdoppiata*** la disciplina per gli **stazionamenti dei veicoli** in configurazione di trasporto e le **soste tecniche per il trasbordo, anche se effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili**, dei rifiuti dettate da esigenze di trasporto (max 48 ore, esclusi giorni interdetti alla circolazione), confermata, a tali condizioni, **l’esclusione dalla disciplina dello stoccaggio** (art. 193, comma 11);
 - **Ridisciplinato** l’ipotesi del “**deposito**” dei rifiuti in fase di **trasporto intermodale**, confermandone, a certe condizioni (più permissive ...), **l’esclusione dalla disciplina dello stoccaggio** (max 6 giorni; max 30 giorni per caso fortuito o forza maggiore, con specifici adempimenti)- (art. 193, comma 12).

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

Confermata la definizione di **deposito temporaneo** (ancorch'è espunta la definizione di *luogo di produzione dei rifiuti*) ma **riviste alcune condizioni** (art. 183, lett. bb)

Art. 183, lett. mm (vecchio testo)

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

Art. 183, lett. bb (nuovo testo)

- 1) i rifiuti contenenti gli **inquinanti organici persistenti** di cui al **regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 850** e successive modificazioni devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo **stoccaggio e l'imballaggio** dei rifiuti contenenti **sostanze pericolose e gestiti** conformemente al suddetto **regolamento**;

segue ...

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore **dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando **il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

segue ...

Raccolta, stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) e deposito temporaneo

... *deposito temporaneo e D.lgs n. 205/2010*

- restano invariate le altre condizioni e previsioni del deposito temporaneo (n. 3,4 e 5);
- Viene esteso il **l'obbligo di controllo periodico** da parte della Province anche sugli **enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi** (perciò particolare attenzione alle modalità di tenuta del deposito temporaneo), nell'ambito del più generale potere di controllo (ispezioni, verifiche, prelievi a campione) già previsto presso gli impianti, stabilimenti o imprese che producono rifiuti, con **possibili semplificazioni**, in ordine alla frequenza, per le **imprese registrate EMAS** (art. 197, comma 5, 5 *bis*). –

... *e quelle certificate ISO 14001 ? È una svista !?*

Grazie per l'attenzione



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation